



**Statuto Associazione  
ALBO NAZIONALE DEI BIONEER DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE**

**ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seg. del Codice Civile l'associazione denominata:

<<Albo Nazionale dei Bioneer dell'Energia e dell'Ambiente, A.N.B.E.A.>>  
con sede in viale Farnese 36 cap 80131 nel Comune di Napoli

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2- (Finalità e modalità di raggiungimento dello scopo associativo)**

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, si ispira al "Bioneer Act" (think tank 2018 teso a favorire lo sviluppo di una nuova filosofia di vita e a superare il modello dello spreco dell'energia e dell'ambiente) ed alle indicazioni emanate dal "Bioneer Council" a seguito degli studi sulle modifiche sociali imposte dalla pandemia covid 19. Le finalità che si propone sono in particolare:

- favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica presso istituzioni, famiglie ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali e della riduzione delle emissioni di CO2 con la modifica dei comportamenti e dei consumi;
- concorrere all'analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l'oggetto dell'associazione, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della regolamentazione del settore dell'efficienza energetica, al fine di vedere riconosciuta la centralità delle persone e del benessere collettivo;
- valorizzare, formare, promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell'Energia e dell'Ambiente denominati Bioneer attraverso un percorso di formazione, redatto in collaborazione con esperti del settore, nell'ambito dei progetti Italiani (norme Uni) ed Europei (EQF) sulle nuove professioni;
- creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione e divulgazione di informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse, attraverso ogni mezzo possibile.
- implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che tecnico, atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica quali, in via non esaustiva, diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici di performance, etc;





- promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche energetiche a livello nazionale e locale;
  - favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
  - compiere ogni ulteriore attività funzionale agli scopi indicati.
  - tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici dei Bioneer associati, potendone anche assumere la rappresentanza;
  - istituire l'albo nazionale dei Bioneer dell'energia e dell'ambiente e garantire le tutele degli iscritti
- Per il conseguimento degli scopi, l'associazione potrà:
- organizzare incontri tra i soci per condividere le attività in corso ed i progetti che saranno elaborati ed approvati dagli organismi interni.
  - Collaborare con imprese pubbliche e private per offrire corsi basati su specifici obiettivi in ambito dell'efficientamento energetico e della riduzione della Co2 emessa in atmosfera;
  - Istituire e gestire corsi di formazione da tenersi presso sue sedi o presso terzi;
  - redigere piani di formazione in accordo e collaborazione con altre associazioni od istituzioni Pubbliche o private in special modo Universitarie.
  - Potrà editare libri e riviste, periodici tecnici concernenti le attività statutarie o afferenti ad esse o comunque di interesse contiguo, con speciale risvolto alle interazioni tra energia, ambiente e comunità umana.
  - Accedere a finanziamenti pubblici, anche in associazione con altre organizzazioni, per progetti inerenti l'oggetto associativo
  - Ricevere finanziamenti per l'attività statutaria da privati ed imprese.

### ART. 3- (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Nel caso in cui desideri associarsi un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato, potrà farlo a seguito di formale richiesta del suo organo deliberante, diretta al consiglio direttivo dell' ANBEA.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 3 categorie di soci:  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,





sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

#### **ART. 4- (Diritti e doveri dei soci)**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5- (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione al Consiglio direttivo, da effettuarsi a mezzo mail, sms, whatsapp, altro.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea.

#### **ART. 6- (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci,
  - Consiglio direttivo,
  - I Board- bees-,
  - Presidente,
  - Collegio dei Revisori dei Conti,
  - Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. L'associazione prevede il rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 7- (Assemblea)**





1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto nella sede, strumenti telematici, mail, sms , whatsapp, da inviare almeno 7 giorni prima rispetto quello fissato per l'adunanza e contenenti l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria se convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8- (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9- (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **ART. 10- (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11- (Consiglio direttivo)**

1. Il primo consiglio direttivo è composto da numero 3-tre- soci eletti dai fondatori.





2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi.

#### **ART.12**

##### **(I board dell'Associazione, denominati anche Bees – board for environment and energy)**

I Board sono organi preposti alla formazione della conoscenza per gli scopi dell'associazione. Potranno essere costituiti da un numero dispari di componenti compreso tra 3 e 9 incluso il Presidente.

I Board attuano le linee di ricerca concordate con il Consiglio direttivo, rilasciano documenti, redigono i contenuti dei percorsi di formazione dei bioneer, compilano pareri su prodotti e servizi di miglioramento, efficienza e produzione energetica, miglioramento della relazione uomo ambiente.

I Board durano in carica 3 anni ed i componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi.

#### **ART. 13- (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 14- (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati,
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla





normativa vigente, ovvero per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento delle attività statutarie.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

#### **ART. 15- (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 16- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 17- (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

